

Allegato “A” al n. 35718/17813 di Repertorio
STATUTO
"ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA
ETS”

Art.1 - Costituzione

E' costituita l'“ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA AL NEUROBLASTOMA ETS” denominata anche per brevità anche “Associazione NB ETS”. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha legale in Genova, Largo Gaslini, n. 5.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituite sedi secondarie in Italia ed all'Estero.

Le sedi secondarie possono essere dotate, per delibera del Consiglio Direttivo, di autonomia amministrativa, ma non dispongono di autonomia giuridica né patrimoniale.

Lo spostamento della sede legale in Genova non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art.2 - Scopi sociali

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale; in particolare, scopo della Associazione è la promozione ed il sostegno finanziario delle attività di ricerca finalizzate al miglioramento dei trattamenti del Neuroblastoma, un tumore maligno dell'infanzia i cui effetti sono spesso fatali, al fine di contribuire alla scoperta di cure efficaci per tutti gli stadi di questa malattia, estendendo eventualmente le proprie attività anche alla lotta contro altre forme tumorali solide dell'età pediatrica.

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende operare nei settori di cui alle lettere b), c), d) h), u) di cui all'art. 5, D.Lgs 2017/2017 e, in particolare:

- a. sostenere le attività del gruppo cooperativo Italiano Neuroblastoma operante nell'ambito dell'A.LE.O.P. (Associazione Italiana Ematologia ed Oncologia Pediatrica) allo scopo di sviluppare programmi cooperativi di attività clinica e scientifica;
- b. sostenere economicamente le attività di ricerca scientifica promosse dalla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma;
- c. sostenere l'attuazione, in territorio italiano ed estero, di protocolli diagnostici e terapeutici le cui prevalenti finalità siano la cura e – ove possibile - la prevenzione delle cause del neuroblastoma e di tutti i tumori solidi dell'età pediatrica;
- d. coordinare, promuovere e sviluppare l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza, eventualmente anche economica;
- e. concedere borse di studio per corsi di formazione e riqualificazione professionale, nonché per corsi universitari, tesi di laurea e corsi post universitari, a favore di studenti italiani e stranieri, particolarmente meritevoli - i quali versino in stato di bisogno o di disagio per qualsiasi motivo fisico, sociale, economico o familiare - che intendano specializzarsi o intendano impegnarsi nello studio e nella ricerca finalizzata alla cura e al trattamento del Neuroblastoma e delle altre forme tumorali solide dell'età pediatrica;

- f. realizzare e gestire, direttamente o indirettamente, ogni opera sanitaria, assistenziale e/o ricreativa e di beneficenza a favore di bambini che si trovino in stato di bisogno per motivi sociali, fisici o psichici, economici e familiari;
- g. curare, diffondere e realizzare, direttamente o indirettamente, eventi culturali, studi, pubblicazioni, produzioni audio e video, ricerche, convegni, seminari e conferenze su tematiche concernenti la lotta ai Neuroblastoma e alle altre forme tumorali solide dell'infanzia;
- h. collaborare con Autorità nazionali e comunitarie competenti, con altre associazioni e fondazioni non profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti sanitari nazionali e dell'Unione Europea;
- i. programmare ed organizzare - esclusivamente per la raccolta di fondi finalizzati al sostegno dell'attività istituzionale - manifestazioni culturali, artistiche e ricreative, spettacoli e concerti, viaggi di studio, incontri di carattere scientifico e culturale in Italia e all'Estero.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e individuate dal Consiglio Direttivo o dall'assemblea.

Art. 3 - Soci

L'Associazione comprende due categorie di associati: fondatori e sostenitori.

- a. sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione;
- b. sono soci sostenitori tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità dell'Associazione facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle norme del presente statuto e degli obblighi da esso derivanti. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea Generale dei soci in occasione della prima convocazione utile.

La qualità di socio non è trasmissibile e deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Le quote sociali dei soci vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea Generale dei Soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

La qualifica di socio, sia fondatore sia sostenitore, è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di recedere in qualsiasi momento;

- di candidarsi per le cariche associative;
- di esaminare i libri sociali.

I soci sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa annuale; le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Art.4 - Perdita della Qualifica

La qualifica di socio si perde per:

- a. dimissioni;
- b. espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri o causino gravi turbamenti fra i membri stessi;
- c. mancato pagamento della quota associativa per due anni, previa diffida al pagamento medesimo da parte del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni dei soci devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di espulsione deve essere adottato dal Consiglio Direttivo ed opportunamente motivato.

Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea Generale dei Soci, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.

I soci dimissionari o espulsi perdono automaticamente il diritto di voto.

Art. 5 - Albo Dei Benemeriti

L'Associazione può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che anche una tantum contribuiscono, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo.

il Consiglio Direttivo potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

L'iscrizione nell'albo dei benemeriti è triennale e può essere rinnovata per lo stesso periodo con delibera del Consiglio Direttivo. I benemeriti non pagano la quota sociale e sono quindi sprovvisti del diritto all'elettorato attivo e passivo, ma possono essere invitati a presenziare all'Assemblea Generale dei Soci.

Art.6 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea Generale dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente ed il Vicepresidente;
- d. il Segretario;
- e. l'Organo di Controllo, se nominato.

Art.7 – L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai soci fondatori e dai soci sostenitori che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il pagamento delle quote sociali, iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi e non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni componente potrà farsi rappresentare conferendogli delega scritta, da altro socio appartenente alla stessa categoria.

Ciascun socio non potrà essere portatore di più di tre deleghe.

I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, presso la sede della Associazione o anche altrove in Italia, entro il 30 maggio, per la ratifica del preventivo finanziario e per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'ente e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente dell'organo di Controllo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto contenente il giorno, il luogo e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei membri presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del Vicepresidente.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità degli amministratori, gli stessi non partecipano al voto.

Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Competenze dell'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.9 - Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri da tre a sette, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

I consiglieri restano in carica cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, ove ritenuto necessario e/o opportuno, il Direttore Generale - che può anche essere scelto all'esterno del Consiglio e retribuito - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno 2 volte all'anno, presso la sede della Associazione o anche altrove in Italia entro il 31 dicembre ed il 30 aprile, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo, da sottoporre poi all'Assemblea Generale dei soci nei termini di cui all'art. 7 e, in via straordinaria qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richiede il Presidente dell'Organo di Controllo.

La convocazione viene fatta per avviso, contenente il giorno, il luogo e l'ordine del giorno della seduta, inviato per posta elettronica o per raccomandata, almeno quindici giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica spediti due giorni prima.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri stessi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o di modifica statutaria, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; ove questo non possa o non voglia accettare la carica, il secondo dei non eletti e, nel caso anche questi non possa o non voglia accettare, il

terzo dei non eletti. In mancanza di accettazione della carica da parte dei primi tre dei non eletti, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dei sostituti. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri. Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e si procede a nuove elezioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 10 - Consiglio Direttivo: Competenze

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei Soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statuari.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo la designazione di uno dei suoi componenti a membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, il Consiglio Direttivo potrà, altresì, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze e compensi.

Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, emanare regolamenti per la disciplina interna dell'Associazione.

Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 9, si applica la lett. d) dell'art. 11.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, all'Ufficio di Presidenza, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo - se nominato/i - o ad uno o più consiglieri.

Il Direttore Generale e/o Amministrativo, se nominati e scelti all'esterno del Consiglio, partecipano di diritto alle sedute - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dura in carica cinque esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio e può essere rieletto.

Al Presidente spetta, inoltre:

- a) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;

- b) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- c) rappresentare l'Associazione nell'Assemblea dei Fondatori della Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, in seno alla quale eserciterà il proprio diritto di voto in attuazione delle direttive espresse al riguardo dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- d) assumere, nei casi di necessità e di urgenza e/o in quelli previsti dal c. 5 dell'art. 10 del presente statuto, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro i trenta giorni successivi;
- e) curare unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- f) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, la redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale, da trascrivere in un apposito libro.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art.12 – L'Organo di Controllo e la revisione legale

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. L'Organo di controllo resta in carica quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e i suoi componenti possono essere rinominati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

ART.13 – Patrimonio ed Entrate

Il Patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
- c) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del Patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i ricavi e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse.
- f) ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dalla legge.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

ART.14 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31 Dicembre di ogni anno l'Assemblea approva il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 maggio il bilancio consuntivo dell'anno precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30 maggio di ogni anno. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 15 – Compensi alle cariche sociali

A tutti gli amministratori, ai sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dall'Assemblea all'atto della nomina proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 16– Libri sociali

I libri sociali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

ART. 17- Estinzione o scioglimento dell'Associazione

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, solo con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci ed il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 - alla Fondazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, se ente del Terzo settore, ovvero in caso di parere contrario del Registro Unico ad altro ente del terzo settore o a Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

ART.18 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dall'attuale Statuto e dall'Atto Costitutivo, valgono le norme del codice civile, del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni nonché di ogni altra legge vigente in materia.

F.to: Sara Costa
Monica De Paoli